

\$\$\$ \$\$\$ \$\$\$

RIAPERTURA VERBALE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ED ATTIVITÀ INERENTI ALL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 NEL CAMPO DELLA REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI RETI DI DISTRIBUZIONE GAS–

Rda n. 1000007922 DIST/Serint

L'anno duemilasedici il giorno 21 del mese di novembre alle ore 09:30 presso i locali di Toscana Energia in Via Bellatalla 1, Ospedaletto, Pisa si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatrice, per l'espletamento della gara in oggetto, così composta:

- Bianchi Luigi – *Responsabile DIST/Serint*
- Corti Claudia – *Responsabile LEG*
- Bottaini Serena – *Responsabile INAS/Ssa*
- Bonuccelli Moira -*APP*
- Agostini Luigi – *APP*

La Commissione giudicatrice, relativamente a quanto riscontrato dai concorrenti circa le ammissioni al soccorso istruttorio, rileva quanto segue:

1 -Barci Engineering S.r.l.-

Con Pec del 07 novembre scorso ha integrato il numero dei subappaltatori da due a tre, indicando l'*Impresa Geognostica Curti Rosalbino di Torano Castello (CS)*, per le indagini geognostiche e geotecniche (v. verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, sub 1), lettera b)).

2 -Costituendo RT, mandatario Ing. Francesco Messineo-

Non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 04 novembre scorso, pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (v. verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, **sub 2), lettere a), b) ed e)**).

Inoltre, anche con riferimento alla **lettera f), sub 2)** del verbale 14.09-02.11.2016, per la quale venivano richieste precisazioni in ordine alla certificazione emessa dalla Agenzia delle entrate di, viene rilevato che non è stata data risposta, quindi, il concorrente non risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale come previsti dall'art. 80, co. IV, D.Lgs. 50/2016.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.3), lett. b) dell’Avviso di gara (non ha indicato alcun servizio analogo svolto per i mandanti Ing. G.Buzzerio e Studio De Venuto & Associati) **e dei requisiti di cui al paragrafo 1.2 lett. A del Disciplinare di gara** (mancata indicazione dell’esperienza specifica triennale per il mandatario Ing. F.Messineo; il mandante Ing. Buzzerio per progettazione gas; per tutti i soggetti designati dal mandante Studio De Venuto ovvero Ing. G.De Venuto per D.L. su rete gas, Ing. Fanelli per collaudo, Ingg. D.De Venuto e De Luca per attività di responsabile lavori) **costituisce motivo di esclusione, al pari del mancato possesso dei requisiti di ordine generale come previsti dall’art. 80, co. IV, D.Lgs. 50/2016, ai sensi del punto III.2.1), lett. a) dell’Avviso di gara.** In ogni caso, ai sensi dell’art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016, l’inutile decorso del termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l’esclusione** del concorrente.

3 -Costituendo RT, mandataria Corip S.r.l.-

Il concorrente, con Pec del 14 novembre scorso, pur contestando che le carenze riscontrate nei verbali di gara siano riferibili ad irregolarità essenziali, ha fornito, soltanto per “... *spirito di collaborazione...*”,

riscontri alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 04 novembre scorso, positivi soltanto per due problematiche (relative ai verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, sub 3), lettere a) e c)), ma non per i restanti aspetti (relativamente ai verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, **sub 3), lettere b), f) e g)**).

In particolare, in ordine alla **lettera b)**, il concorrente ha sostenuto la correttezza di quanto prodotto in sede di gara, basandosi però su presupposti errati ed inconferenti: 1- l'art. 261, co. 7, DPR 207/10 vieterebbe di richiedere ai RT percentuali minime di possesso dei requisiti; 2- i requisiti di partecipazione non possono essere richiesti ai componenti la struttura tecnica dei 10 soggetti; 3- la carenza dei requisiti di partecipazione non potrebbe essere oggetto di soccorso istruttorio, ma di un non meglio precisato contraddittorio. In realtà, occorre osservare che: 1- l'art. 261, co. 7, DPR 207/10, peraltro abrogato dal D.Lgs. 50/2016, presuppone, comunque, che i requisiti di partecipazione siano posseduti da tutti i componenti il RT in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione e/o esecuzione mentre nella specie, alcuni componenti ne sono del tutto privi; 2- il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto, come detto, in capo ai mandanti del RT ovvero ai "... *mandanti Ing. F.Murgia (attività di progettazione reti gas), Abacus (soggetti designati Ing. M. Serafini, attività di progettazione reti gas e Ing. A.Biscarini, attività di coordinamento sicurezza), nonché per il mandante Ing. Gangemi...*" e non ai tecnici della struttura; 3- La mancanza dei requisiti di partecipazione richiesti con la legge di gara costituisce pacificamente irregolarità essenziale, sanabile esclusivamente ai sensi dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016, con il ricorso al soccorso istruttorio.

In particolare, in ordine alla **lettera f)**, il concorrente ha prodotto autocertificazione dell'Ing. Serafini (designato dal mandante Abacus) al fine di attestare l'esperienza specifica nell'attività di D.L. su rete gas, che però, non essendo riferibile in alcun modo alla rete gas, non può ritenersi corretta ai sensi del paragrafo 1.2 lett. A del Disciplinare di gara, che prescrive "... *3 anni di esperienza nel proprio specifico ambito...*", per ciascun componente della struttura organizzativa.

In particolare, in ordine alla **lettera g)**, il concorrente non ha prodotto documentazione idonea a provare l'esistenza di un valido legame, ai sensi del paragrafo 1.2 lett. A del Disciplinare di gara (rapporto di collaborazione implicante in ogni caso la fatturazione nei confronti del dominus di una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo), tra l'Ing. Bottone ed il mandante Abacus. Infatti, il concorrente ha prodotto dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed una fattura del 2016 non pertinente, in quanto il relativo compenso non confluisce nei redditi 2015, ma in quelli 2016.

Pertanto, non avendo provveduto a sanare tutte le irregolarità rilevate, il concorrente non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.3), lett. b) dell'Avviso di gara (in capo mandanti Ing. F.Murgia, Abacus ed Ing. Gangemi) ed il mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2 lett. A del Disciplinare di gara (carezza dell'esperienza specifica nell'attività di D.L. su reti gas per l'Ing. Serafini e mancata dimostrazione del rapporto di collaborazione con il dominus per l'Ing. Bottone, entrambi designati dal mandante Abacus) costituiscono motivo di esclusione del concorrente.

4 -Costituendo RT, mandatario Studio Tecnico Associato Frassinetti-

Con Pec dell'11 novembre scorso, il concorrente ha dichiarato di voler aderire al soccorso istruttorio, producendo positivi riscontri soltanto per tre problematiche (relative ai verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, sub 4), lettere a), b), e) e g)), ma non per i rimanenti aspetti (relativamente ai verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, **sub 4), lettere c) ed f)**).

In particolare, in ordine alla **lettera c)**, il concorrente ha prodotto attestazione relativa all'attività di C.S. per il mandante Arch. Tafaro che, però, contrasta con quanto autocertificato con il modello 1 di gara, in quanto mentre il modello 1 indica due diversi contratti (EST, lotto 19 e EMT lotto 5) la certificazione emessa dalla Regione Emilia Romagna si riferisce ad un unico contratto, in aggiudicazione del lotto 3 di gara, che ricomprende tutti gli interventi relativi ad EST-19 e ad EMT-05 da compiere nel comune di Mirandola (MO).

In particolare, in ordine alla **lettera f)**, il concorrente ha sostenuto la correttezza di quanto prodotto in sede di gara e l'idoneità dei requisiti professionali del mandante Geom. Gigliotti per l'attività di collaudo, basandosi però su considerazioni errate ed irrilevanti, in quanto nessuna disomogeneità, in relazione all'attività di collaudo, è rilevabile nella documentazione di gara. E' sufficiente analizzare i contenuti delle attività dettagliate dal punto 2.5 del Capitolato tecnico allegato agli atti di gara, riconducibili a quelle elencate dall'art. 215, D.P.R. 207/2010, che possono essere effettuate esclusivamente da Ing. o Arch. iscritti all'Albo da 5 anni, ai sensi dell'art. 216, co. III, D.P.R. 207/2010. Si aggiunge soltanto che l'art. 141, D.Lgs. 163/06, citato dal concorrente, è stato abrogato dal D.Lgs.50/2016 e che, in ogni caso,

l'attività di emissione dei certificati di regolare esecuzione, come osservato dal medesimo concorrente, viene compensata nel Capitolato tecnico con riferimento alle prestazioni effettuate dal Direttore Lavori e non a quelle del Collaudatore, in accordo con l'art. 237, co. II, DPR 207/2010.

Tale ricostruzione delle norme in ordine ai titoli professionali ed all'attività di collaudo è univoca, tant'è che non sono stati proposti specifici quesiti in sede di gara, e la documentazione è stata correttamente presentata da tutti i concorrenti, che hanno indicato Architetti od Ingegneri quali incaricati dell'attività di collaudo. Infatti, le attestazioni del comune di Prato, che non si riferiscono ad attività di collaudo ma ad "*... attività professionali di supporto tecnico al RUP e assistenza alla redazione di certificazioni di regolare esecuzione...*", concorrono a provare che il Geom. Gigliotti non possiede le necessarie qualifiche professionali per l'attività di collaudo, come prevista e disciplinata dal punto 2.5 del Capitolato tecnico allegato agli atti di gara. Infine, si rileva che l'anzianità di iscrizione all'albo del Geom. Gigliotti, alla data di presentazione dell'offerta, è inferiore a 5 anni.

Pertanto, non avendo provveduto a sanare tutte le irregolarità rilevate, il concorrente non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1), lett. b) dell'Avviso di gara (il mandante Geom. Gigliotti - oltre al mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo **1.2 lett. A del Disciplinare di gara**, accertata la carenza dei "*... 3 anni di esperienza nel proprio specifico ambito...*" - non possiede una qualifica idonea all'attività di collaudo ai sensi del punto 2.5 del Capitolato tecnico allegato agli atti di gara) **costituisce motivo di esclusione** del concorrente.

5 -Costituendo RT, mandataria ITEC Engineering S.r.l.-

Il concorrente, con Pec dell'11 novembre scorso, ha fornito riscontri alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 04 novembre scorso, positivi soltanto per le problematiche relative al verbale di gara 14.09-02.11.2016, sub 5), lettere c) e d)), ma non per l'altro aspetto relativo al verbale di gara 20.07.2016, **sub 5), lettera a)**.

In particolare, in ordine alla **lettera a)**, il concorrente ha prodotto contratto di avalimento del 9 novembre 2016, unitamente alle dichiarazioni di cui all'art. 89, D.Lgs. 50/2016, con il quale il mandatarario Itec, in qualità di impresa ausiliaria, mette a disposizione del mandante Ing. Gaggero il requisito di cui risulta privo. Al di là di ogni altra valutazione o considerazione sulla congruità di quanto prodotto, occorre precisare che "*... la dichiarazione di avalimento costituisce... elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta...*", quindi, non può ritenersi applicabile il soccorso istruttorio nell'ipotesi di produzione di contratto di avalimento, stipulato successivamente alla data di presentazione delle offerte.

Pertanto, non avendo provveduto a sanare tutte le irregolarità rilevate, il concorrente non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.3), lett. b) dell'Avviso di gara, in capo al mandante Ing. Paolo Gaggero, **costituisce motivo di esclusione** del concorrente.

6 -Techfem S.r.l.-

Il concorrente, con Pec del 14 novembre scorso, ha dichiarato di rinunciare "*... a procedere nella partecipazione alla gara in oggetto a causa di mancanza di tempo per la produzione delle integrazioni richieste...*", pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (v. verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, **sub 6), lettere b), c), d), e) ed h)**).

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.1, lett. b) (mancata iscrizione all'albo professionale per l'Ing. Ciaschini indicato quale progettista impianti elettrici) e **III.2.3), lett. b)** (carenza della documentazione attestante lo svolgimento dei servizi ed il loro buon esito per l'attività di R.L. e C.S., per l'attività di geologia nonché mancata specifica che l'attività di Progettazione reti gas e D.L. sia stata svolta in ambito distribuzione gas, bassa e media pressione) **dell'Avviso di gara costituisce motivo di esclusione, al pari del mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2 lett. A** (per l'Ing. Ciccarelli, mancato possesso dei "*... 3 anni di esperienza nel proprio specifico ambito...*" relativamente all'esperienza specifica nella D.L.), **B** (mancata produzione dei DGUE compilati e sottoscritti per gli Amministratori Delegati Marco Ferrini e Maria Vittoria Ventura) e **4** (non avendo indicato la terna di subappaltatori, ma soltanto un soggetto per ognuna delle 5 attività da subappaltare) **del Disciplinare di gara**. In ogni caso, ai sensi dell'art. **83, co. IX, D.Lgs. 50/2016**, l'inutile decorso del

termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l'esclusione** del concorrente.

7 -Ingeo Progetti S.r.l.-

Il concorrente, con Pec del 15 novembre scorso, predisposta ed inoltrata oltre termine di 10 giorni, ha genericamente contestato le richieste di integrazioni e precisazioni formulate con la comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 04 novembre scorso, pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (v. verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, **sub 7), lettere a), b), c), e), f), g) ed h)**).

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.1, lett. b) (indicazione del titolo di studio di diploma all'istituto d'arte per il progettista reti gas, Sig. Tonucci Giuliano, e di laurea in scienze geologiche per il coordinatore sicurezza, Sig. Pandolfi Gianluigi; mancata iscrizione all'albo professionale per tali soggetti, nonché per l'ulteriore soggetto indicato quale progettista rete gas, Ing. Vitale Leonardo), e **III.2.3), lett. b)** (per l'attività di geologia, non ha indicato alcun servizio svolto, come per l'attività di R.L./C.S., nonché manca la specifica che l'attività di Progettazione reti gas e D.L., per le quali i servizi analoghi non risultano dimostrati, sia stata svolta in ambito distribuzione gas, bassa e media pressione) **dell'Avviso di gara costituisce motivo di esclusione, al pari del mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1.2 lett. A** (per tutti i 10 tecnici indicati, con l'eccezione dell'Ing. Verdone, mancato possesso dei "... 3 anni di esperienza nel proprio specifico ambito..."; Mancata dimostrazione del legame con il concorrente per gli Ingg. Finocchi, Nuzzolo, Dell'Acqua e Fraternali, al pari del Dott. De Angelis, dell'Ing. Vitale, del Sig. Pandolfi e dell'Ing. Verdone, come da verbale di gara 14.09-02.11.2016, sub 7), lettera h)) e **B** (mancata produzione dei DGUE compilati e sottoscritti per gli Amministratori Delegati Andrea Giulioni e Anna Maria Manzini) **del Disciplinare di gara**. In ogni caso, ai sensi dell'art. **83, co. IX, D.Lgs. 50/2016**, l'inutile decorso del termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l'esclusione** del concorrente.

8 -Costituendo RTI, mandataria Technital S.p.a.-

Non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 04 novembre scorso, pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (v. verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, **sub 8), lettere a), b), c), f) e g)**).

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.1, lett. b) (è stato indicato per 2 volte lo stesso soggetto Ing. S. Venturini, con riferimento alle due figure professionali distinte del Collaudatore e del R.L.) e **III.2.3), lett. b)** (la mandataria Technital, riguardo l'attività di D.L. ha indicato attività non riferite alla distribuzione gas ma all'ambito idrico, non rilevanti per la presente procedura di gara e riguardo l'attività di geologia ha indicato un solo contratto valido e non due come prescritto; anche la mandante Crealink non ha indicato alcun servizio analogo svolto con riferimento all'attività di R.L.) **dell'Avviso di gara e dei requisiti di cui al paragrafo 1.2 lett. A del disciplinare di gara** (mancata indicazione dell'esperienza specifica triennale per mandataria Technital - soggetti designati Ingg. Bozzola e Cacciatori - manca dettaglio esperienza specifica in D.L., settore gas e per attività di R.L. - soggetto designato Ing. Venturini -; Mancata dimostrazione del legame con il concorrente per gli Ingg. Cacciatori e Venturini, indicati quali dipendenti della mandataria Technital) **costituisce motivo di esclusione**. In ogni caso, ai sensi dell'art. **83, co. IX, D.Lgs. 50/2016**, l'inutile decorso del termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l'esclusione** del concorrente.

9 -Costituendo RT, mandatario Geom. Giovanni Caciagli-

Non ha fornito alcun riscontro alla comunicazione di ammissione al soccorso istruttorio del 04 novembre scorso, pertanto, non avendo provveduto a sanare le irregolarità rilevate, non ha dimostrato il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione (v. verbali di gara 20.07.2016 e 14.09-02.11.2016, **sub 9), lettere a), b), c), e) e g)**).

Inoltre, anche con riferimento alla **lettera h), sub 9)** del verbale 14.09-02.11.2016, per la quale venivano richieste precisazioni in ordine alla certificazione emessa dalla Agenzia delle entrate di, viene rilevato che non è stata data risposta, quindi, il concorrente non risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale come previsti dall'art. **80, co. IV, D.Lgs. 50/2016**.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.3), lett. b) dell'Avviso di gara (tutti i componenti del costituendo RTI hanno indicato indistintamente i medesimi servizi analoghi anziché quelli svolti personalmente, inoltre non è stato indicato alcun servizio analogo per i mandanti Atre ingegneria, Ing. Ghelli, Enki ed Ing. E.Pettinelli, mentre il mandante Ing. Zompanti ha prodotto due attestazioni incomplete) **e dei requisiti di cui al paragrafo 1.2 lett. A** (mancata indicazione dell'esperienza specifica triennale per mandante Prisma Ingegneria - soggetto designato Ing. Baietti - manca dettaglio esperienza specifica in progettazione rete gas, per mandante Atre Ingegneria - soggetto designato Ing. Duranti - manca dettaglio esperienza specifica in D.L., settore gas, per Ing. Moscatelli manca esperienza specifica per attività di R.L.) **e 4** (non avendo indicato la terna di subappaltatori, ma soltanto un soggetto) **del Disciplinare di gara, costituisce motivo di esclusione, al pari del mancato possesso dei requisiti di ordine generale come previsti dall'art. 80, co. IV, D.Lgs. 50/2016, ai sensi del punto III.2.1), lett. a) dell'Avviso di gara.** In ogni caso, ai sensi dell'art. 83, co. IX, D.Lgs. 50/2016, l'inutile decorso del termine assegnato per la produzione delle integrazioni, **determina l'esclusione** del concorrente.

La Commissione giudicatrice, relativamente a quanto verificato ed analizzato, dispone quanto segue:

- ammettere alla gara con riserva il seguente concorrente, verificato che sono state disposte con successo le integrazioni conseguenti all'ammissione al soccorso istruttorio. Si precisa che la riserva viene assunta con riferimento all'accertamento dell'effettivo pagamento della sanzione pecuniaria di € 5.000,00, pertanto, ove il pagamento non sia disposto nei tempi assegnati, il concorrente sarà escluso.

1 -Barci Engineering S.r.l.-

- non ammettere alla gara i seguenti concorrenti, in ragione delle motivazioni sopra evidenziate:

2 -Costituendo RT, mandatario Ing. Francesco Messineo-

3 -Costituendo RT, mandataria Corip S.r.l.-

4 -Costituendo RT, mandatario Studio Tecnico Associato Frassinetti-

5 -Costituendo RT, mandataria ITEC Engineering S.r.l.-

6 -Techfem S.r.l.-

7 -Ingeo Progetti S.r.l.-

8 -Costituendo RTI, mandataria Technital S.p.a.-

9 -Costituendo RT, mandatario Geom. Giovanni Caciagli-

La Commissione, dispone la prosecuzione delle operazioni di gara, in seduta pubblica, per il giorno **28 novembre, h 09:30**, presso Toscana Energia S.p.A., Via A. Bellatalla 1, Pisa, c/o Ufficio App.

La seduta ha termine alle ore 12:35.

Letto, confermato e sottoscritto

Pisa, lì 21.11.2016

- | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| • Bianchi Luigi – <i>Responsabile DIST/Serint</i> – | <i>F/o Bianchi Luigi</i> |
| • Corti Claudia – <i>Responsabile LEG</i> | <i>F/o Corti Claudia</i> |
| • Bottaini Serena – <i>Responsabile INAS/Ssa</i> | <i>F/o Bottaini Serena</i> |
| • Bonuccelli Moira – <i>APP</i> | <i>F/o Bonuccelli Moira</i> |
| • Agostini Luigi – <i>APP</i> | <i>F/o Agostini Luigi</i> |